



AC 3045 "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

Subemendamenti all'emendamento Governo 11.01

Sommario

Proroghe di termini per gli enti locali	2
Proroga entrata in vigore FGDC.....	4
Modifiche in materia di società partecipate	4

Proroghe di termini per gli enti locali

All'emendamento 11.01, all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole “sono prorogate di tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogate di nove mesi”.

2-ter. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “entro tre mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “entro cinque mesi”.

2-quater. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è così sostituita:

“c) per il settore idrico, al 30 settembre 2021”.

2-quinties. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.

2-sexies. All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “15 novembre 2020” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2021” e le parole “15 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “30 aprile 2021”. Conseguentemente, all'art. 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: “Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al “30 settembre 2021”.

2-septies. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.

Motivazione

La norma proposta al comma 2-bis, proroga di ulteriori sei mesi i termini già differiti con il dl “Agosto” (tre mesi) previsti per l'avvio dei lavori degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 853 della legge di bilancio 2018 e destinate alle medesime finalità di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Sul punto, si ritiene inoltre opportuno segnalare che per la realizzazione di specifici interventi di riduzione del dissesto idrogeologico è propedeutica l'asseverazione regionale in ordine ai requisiti di impatto ambientale e paesaggistico i cui tempi di emanazione, ancor più in una fase di forte tensione organizzativa, possono non essere coerenti con quelli richiesti dalla norma in questione, rischiando di vanificare la realizzazione di interventi già progettati e finanziati.

La modifica di cui al comma 2-ter è necessaria perché il comma 51 della legge di bilancio per l'anno 2020 ha previsto lo stanziamento a favore degli enti locali, per ciascuno degli anni 2020-2034, di significative risorse “a rendicontazione” per sostenere spese di progettazione definitiva ed esecutiva di specifiche tipologie di investimento. L'affidamento della progettazione in questione, ai sensi del successivo comma 56, dovrà avvenire entro tre mesi dall'emanazione del decreto che attribuisce all'Ente il relativo contributo, pena la revoca dello stesso. Alla luce della situazione di emergenza ancora in atto, si ritiene necessario prorogare il termine per l'affidamento della progettazione dagli attuali tre mesi a cinque mesi, decorrenti dall'emanazione del decreto di attribuzione del contributo. Si ritiene opportuno ricordare che con il co. 8, dell'articolo 13 del dl “Milleproroghe” è stato già prolungato di tre mesi il termine di scadenza per l'affidamento dei lavori finanziati con i contributi alla progettazione di competenza del Ministero delle infrastrutture generando pertanto una incomprensibile asimmetria con la linea di finanziamento gestita dal Ministero dell'interno, per la quale i tre mesi a disposizione, in costanza dell'emergenza sanitaria, appaiono un termine oltremodo ridotto.

La norma di cui al comma 2-quater è necessaria poiché la disciplina della prescrizione degli atti di richiesta di pagamento per i servizi idrici è stata fortemente innovata dalla legge 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). La norma ha previsto la riduzione dei termini di prescrizione rispetto alla “prescrizione breve” adottata ordinariamente per la generalità delle entrate patrimoniali (5 anni) al termine più ravvicinato di due anni. Il comma 10 ha inoltre stabilito scansioni temporali di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che per il settore idrico ne prevedono l'applicazione alle fatture “la cui scadenza è successiva” al 1° gennaio 2020. In diversi Comuni gestori di servizio idrico tale adeguamento è stato ostacolato dalle difficili condizioni finanziarie (casi di dissesto e “predissesto” degli enti), nonché dalle complesse esigenze di razionalizzazione e riordino degli archivi di gestione del servizio.

La norma proposta permette di assicurare la piena validità degli atti emessi a fine 2019 o nel corso del 2020, anche in considerazione delle sospensioni dei termini degli adempimenti degli enti intervenute nel corso del 2020, che richiamano l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 riguardante la sospensione della prescrizione per eventi eccezionali dei termini di scadenza che ricadono nell'anno in cui tali eventi si sono verificati, con riferimento a tutti i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni di sospensione. I rischi di contenziosi e di possibile mancato introito per i Comuni che si sono trovati nelle difficoltà accennate per l'invio degli atti di pagamento richiedono un intervento normativo.

La norma di cui al comma 2-quinquies è necessaria perché, in considerazione delle difficoltà operative degli uffici locali, appare opportuno alleggerire gli adempimenti relativi ai rapporti in scadenza con i soggetti affidatari della gestione di servizi pubblici locali nonché alle procedure di nomina dei componenti degli organi di revisione economico-finanziaria. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le norme di cui ai commi 2-sexties e 2-septies sono necessarie perché molti Comuni non sono riusciti ad avviare i lavori oggetto di contribuzione statale entro la data del 15 novembre 2020, sia causa dell'emergenza sanitaria, sia per gli effetti dello slittamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, all'interno del quale, al fine di avviare le procedure di gara, deve essere previsto l'importo del finanziamento concesso. Anche relativamente ai contributi dedicati ai Comuni con meno di 1000 abitanti (disciplinati dall'art. 30, co. 14-bis del dl n. 34/2019 e prorogati dal dl 18/2020) è necessario dare termini più estesi per l'avvio lavori, in considerazione della difficoltà incontrate dalle piccole amministrazioni nel chiudere gli affidamenti nell'attuale fase emergenziale.

Proroga entrata in vigore FGDC

All'emendamento 11.01, all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 859 le parole “A partire dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall’anno 2022”;
- b) al comma 861 l’ultimo periodo è soppresso;
- c) al comma 868 le parole “A partire dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall’anno 2022” e le parole “fermo restando quanto stabilito dal comma 861,” sono soppresse.

Motivazione

La norma proposta prevede la **proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali** (FGDC). A legislazione vigente tale misura di garanzia decorre dal 2021 e si applica in conseguenza della violazione dei termini di pagamento delle transazioni commerciali o della mancata riduzione del debito pregresso. Si tratta di inadempimenti che in origine avrebbero dovuto essere rilevati attraverso le informazioni registrate nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Tuttavia, considerato che l'applicazione delle misure di garanzia a partire dal 2021 avrebbe sollevato seri problemi attuativi collegati al non completo allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili locali, con il dl Proroghe è stato previsto, limitatamente al 2021, la possibilità di determinare gli indicatori a partire dalle informazioni registrate nelle contabilità locali.

Tale previsione, peraltro già introdotta con il d.l. n 124/2019 e subito dopo soppressa dalla legge n. 160/2019, pur comprensibile, appare tuttavia inopportuna in quanto avrebbe l'effetto di generare incertezza nelle amministrazioni impegnate sulla corretta alimentazione della PCC, quale riferimento esclusivo per il monitoraggio dei debiti commerciali.

L'eventuale mancata proroga al 2022 per l'applicazione delle misure di garanzia sembra inoltre in oggettivo contrasto con gli interventi attivati dalla Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con ANCI verso gli enti locali, in particolare nei riguardi di quelli che mostrano condizioni di maggior difficoltà sui pagamenti e sullo smaltimento del debito residuo. Detti interventi, infatti, incluse le iniziative in fase di avvio che mirano ad incentivare l'utilizzo esclusivo di SIOPE+ per completare l'automazione del colloquio degli enti locali con la PCC, sono orientati al consolidamento di un sistema di monitoraggio generale e condiviso, grazie al quale sarà possibile ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si rileva con riferimento al triennio 2017-19 e al primo semestre del 2020.

Infine, va sottolineato che **l'imposizione già nel 2021 di obblighi ulteriori di accantonamento rischia di produrre impatti controproducenti** sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.

Modifiche in materia di società partecipate

All'emendamento 11.01, all'articolo 11-quater, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24,

comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

2-quater. All' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole “un milione di euro” sono sostituite con le seguenti: “cinquecentomila euro”

2-quinquies. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

2-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.”. Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: “555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.”

Motivazione

*La proposta di cui al **comma 2-bis** si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.*

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

*La modifica di cui al **comma 2-ter** è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dismissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti – si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.*

*La proposta di cui al **comma 2-quater** è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società – utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest'anno.*

*La proposta di cui al **comma 2-quinquies** prevede di posticipare il termine prevista dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.*

*La proposta di cui al **comma 2-sexies** sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull'obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l'avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.*